



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PENALE VIII - COLLEGIO 1

NR DIB
RGNR

Il Tribunale in composizione Collegiale,

Visti gli atti del processo nel quale Del Mastro Delle Vedove Andrea è imputato per il delitto di cui all'art 326, I co, c.p.;

Sentita alla precedente udienza del 12.3.24 la richiesta di ammissione di costituzione di parte civile avanzata da Serracchiani Debora, Orlando Andrea, Verini Walter e Bachisio Lai Silvio;

Sentito il P.M. che non si è opposto;

Sentito il difensore dell'imputato che ha chiesto non ammettersi le costituzioni di parte civile richieste;

A scioglimento della riserva assunta **OSSERVA:**

In primo luogo il Tribunale ritiene che legittimamente nella fase preliminare al dibattimento vengano riproposte le domanda di ammissione di costituzione di parte civile respinte dal giudice dell'udienza preliminare.

In questo senso vi è l'esplicito disposto dell'art 80 comma V, cpp e, inoltre, è connaturato al sistema il meccanismo per cui la decisione definitiva compete sempre al giudice del dibattimento, al quale possono sempre essere riproposte le questioni comunque risolte dal giudice dell'udienza preliminare. Del resto sul punto la stessa difesa dell'imputato non ha contestato la legittimità della riproposizione della questione sull'ammissione delle parti civili. Nel merito, il Tribunale ritiene che le richieste di costituzione di parte civile avanzate siano ammissibili e debbano pertanto essere accolte.

Va premesso che secondo un consolidato orientamento "*Ai fini della legittimazione alla costituzione di parte civile per l'esercizio di azione risarcitoria è sufficiente che il preteso danneggiato prospetti un fatto astrattamente idoneo a cagionare un pregiudizio giuridicamente apprezzabile nella sua sfera di interessi*" (Cass sez III 11.1.2018, S Altro).

Nel caso di specie, le costituende parti civili assumono "*che la divulgazione dei dati sensibili e riservati concernenti i contenuti delle conversazioni intercorse tra Alfredo Cospito ed esponenti della criminalità organizzata è avvenuta dall'On Del Mastro all'On Donzelli con il fine precipuo di preparare l'intervento di questi alla camera dei deputati sulla proposta di istituzione della Commissione Antimafia..... informazioni che l'On Donzelli avrebbe poi utilizzato nel suo discorso alla Camera riprendendole testualmente dalla relazione dei NIC*".

Secondo tale prospettazione ciò che appare rilevante e decisivo è la dedotta sussistenza di un nesso causale eziologicamente orientato tra la condotta illecita in imputazione contestata

al Del Mastro e l'evento dannoso, individuato nel contenuto dell'intervento parlamentare del Donzelli, che sfrutta quanto appreso dall'odierno imputato.

Sul punto va ricordato che secondo il giudice di legittimità (con orientamento risalente nel tempo e costante) *"la responsabilità civile derivante da reato ha ad oggetto ogni danno eziologicamente riferibile all'azione od omissione del soggetto attivo del reato e tale rapporto di causalità sussiste anche quando il fatto reato, pur non avendo determinato direttamente il danno, tuttavia abbia prodotto uno stato tale di cose che senza di esse il danno non si sarebbe verificato"* (Cass Sez VI 2.12.204, Vignati e altro; Cass Sez. I 22.4.1985. Arslan; Cass Sez. I 21.10.2014, PC in proc Galdiero).

Ciò posto, a parere del Collegio, ad essere rilevante e decisivo non è tanto il sostenuto collegamento con la fattispecie del terzo comma e un ritenuto principio di continenza tra la fattispecie del primo comma, qui contestata, e quella delineata dal comma terzo dell'art 326 c.p.: si tratta di fattispecie diverse, fondate su condotte distinte e autonome una dall'altra (tanto vero che le due fattispecie possono concorrere: Cass. Sez. VI 21.11.2019, Mangani Daniele; Cass. Sez. VI 27.9.2007, Spinelli).

Ciò che appare rilevante e decisivo è che nella prospettazione della domanda risarcitoria si delinea un preciso nesso causale, dotato di una propria specifica efficienza, tale da incidere positivamente nella causazione del fatto dannoso, giacché in difetto della condotta illecita qui contestata il danno non avrebbe potuto esserci e non si sarebbe potuto delineare nei termini lamentati dalle costituenti parti civili.

È evidente che l'assunto, richiamando una preordinazione della condotta illecita attribuita al Del Mastro funzionale alla condotta che determina il danno, andrà provato con l'istruttoria, ma dal punto di vista dell'ammissibilità della costituzione tanto basta.

D'altro canto, la *causa petendi* delle costituenti parti civili trova un autorevole conforto nella stessa descrizione del fatto contestato, che individua proprio nell'Onorevole Donzelli il destinatario della rivelazione del ritenuto segreto di ufficio, oggetto dell'imputazione.

Né può ritenersi che il fatto contestato all'imputato rispetto al danno lamentato dalle costituenti parti civili si ponga come un mero antefatto, passivamente collocato nella sequenza causale ma senza alcuna efficienza rispetto al danno: al contrario, secondo la prospettazione delle parti civili, si pone come condizione fondamentale o - per riprendere le espressioni del giudice di legittimità come produttivo di *"uno stato tale di cose"* in assenza delle quali *il danno non si sarebbe verificato*.

Infine, non appaiono significativi i rilievi sulla mancanza di una specifica contestazione del fatto dannoso, come delineato dalle costituenti parti civili, e sulla condotta dell'On Donzelli. La posizione di tutela costituzionale a cui ha diritto l'On. Donzelli e la natura del suo intervento precludono qualsiasi contestazione e sindacato sul suo operato in sede giurisdizionale, sicché contrastare l'ammissibilità della richiesta risarcitoria in ragione dell'assenza di contestazioni rivolte all'On. Donzelli è pretendere una condizione impossibile.

Per altro verso vanno tenuti distinti i profili di ammissibilità della costituzione di parte civile (che richiedono la deduzione di un danno eziologicamente collegato e causato dalla condotta contestata all'imputato) dai profili di prova e di merito sulla sussistenza del danno e del nesso eziologico, che secondo le parti civili risiederebbe in un preventivo accordo tra



l'On. Del Mastro e l'On. Donzelli con un apporto determinante della rivelazione dei fatti che avrebbero dovuto restare - secondo l'imputazione - riservati.

Infine, per toccare altro punto con cui si contesta l'ammissibilità delle costituzioni di parte civile, non è detto e non è imprescindibile che il fatto dannoso si immedesimi nel fatto reato e nella condotta illecita contestata; il rapporto imprescindibile è quello di causalità sicché il reato in se stesso (soprattutto se di mera condotta) ben può differire dal fatto dannoso che ha cagionato,

PQM

Visti gli artt. 74 e 80, co V, c.p.p.,


Ammette la costituzione di parte civile di Serracchiani Debora, Orlando Andrea, Verini Walter e Bachisio Lai Silvio.

Dispone procedersi oltre.

Ordinanza letta in udienza alla presenza delle parti

Così deciso in Roma il 2 Aprile 2023

I Giudici



Il Presidente estensore

